



**CITTA' DI MELENDUGNO**  
Provincia di Lecce

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE**

ORIGINALE

Seduta in data : 01/07/2019

Atto n. 18

**OGGETTO:** Modifica ai sensi dell'art. 15 del D.L. 34/2019 del "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento"

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno UNO, del mese di LUGLIO, alle ore 17:05, nella sala delle adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

All'appello nominale, risultano presenti:

			Presente
1	MARRA PIETRO	PRESIDENTE	S
2	POTI MARCO	SINDACO	S
4	PRETE ANNA ELISA	CONSIGLIERE	S
5	DORIA GIUSY	CONSIGLIERE	S
6	GALATI GIANCARLO	CONSIGLIERE	S
7	ROLLO ROBERTO	CONSIGLIERE	S
8	PETRACHI ANGELICA	CONSIGLIERE	N
9	CANDIDO SARA	CONSIGLIERE	N
10	SURDO PALMA GIUSEPPA	CONSIGLIERE	S
11	DIMA LUCA MARIA	CONSIGLIERE	S
12	RUSSO MAURO	CONSIGLIERE	N
13	DE GIUSEPPE MONICA	CONSIGLIERE	S
14	CAMASSA LAURA	CONSIGLIERE	S

S = Presenti n. 10 N = Assenti n. 3

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dr. ANTONICA ANTONIO

Partecipa l'assessore esterno

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

Su proposta del Consigliere Luca Dima l'Assemblea decide di posticipare il punto n. 1 all'ordine del giorno, avente adetto "Risposta ad interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Noi ci Siamo..." e di passare alla discussione del punto n. 2 di cui alla presente deliberazione;

Entra nella sala, alle ore 17.12, il Consigliere Russo. I presenti sono 11 e gli assenti 2 (Petracho Angelica e Candido Sara).

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

##### **Premesso che:**

- all'art. 15 il decreto legge n. 34 del 2019- "Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali", prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2017;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che, con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, il quale essendo stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019 è entrato in vigore il 1° maggio 2019, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 30 giugno 2019, ma cadendo di domenica, il termine è prorogato al 1° luglio 2019;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

##### **Considerato che:**

- è opportuno modificare l'apposito regolamento già approvato in data 05/08/2018 con delibera di Consiglio nr. 1, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni;
- che nella precedente definizione agevolata sono stati ottenuti i seguenti risultati:

Totale n. Contribuenti	Totale Dovuto Titoli iniziale	Totale Discaricato Titoli	Totale Pagato Titoli	Attuale Saldo Titoli
618	€ 575.111,60	€ 118.866,58	€ 300.308,35	€ 155.936,67

**Ritenuto** di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie; non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2017

**Visto** l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

**Ritenuto** di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento così come

modificato ai sensi dell' art. 15 del D.L. 34/2019;

**Acquisito** il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n. 16 del 25/06/2019, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

**Visto** che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 20/06/2019 dalla Commissione Consiliare, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

**Visto** l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore, ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

**Visto** l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Uditi gli interventi di cui all'ellegato verbale redatto a cura del servizio di stenotipia;

Con voti unanimi favorevoli;

### DELIBERA

1. Di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento così come modificato ai sensi dell' art. 15 del D.L. 34/2019;

2. Di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune;

3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.l. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

Su proposta del Presidente, con voti favorevoli unanimi, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che occorre quanto prima attivare la procedura che consente al debitore la richiesta di adesione alla definizione agevolata.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dottore Marra Pietro


IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Antonica Antonio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti



# CITTA' di MELENDUGNO

Provincia di Lecce

Settore Economico e Finanziario

## Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i> .....	2
Articolo 2 - <i>Oggetto della definizione agevolata</i> .....	2
Articolo 3 - <i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i> .....	2
Articolo 4 - <i>Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata</i> .....	3
Articolo 5- <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i> .....	3
Articolo 6- <i>Mancato, insufficiente o tardivo pagamento</i> .....	4
Articolo 7 - <i>Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i> .....	4
Articolo 8 - <i>Procedure cautelative ed esecutive in corso</i> .....	4

## **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in Legge n. 225/2016 ed in attuazione dell'articolo 1, comma 11-quater del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con Legge n. 172/2017, e aggiornato dall'art. 15 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Riscossione coattiva delle entrate comunali.

## **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal **2000 a tutto il 31/12/2017**, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la definizione agevolata comporta solo l'esclusione degli interessi moratori già maturati e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge 689 del 1981.

## **Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune apposita istanza entro il **30 settembre 2019**.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di cinque rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2021**, nonché

l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con corresponsione delle spese di lite sostenute dal Comune.

3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

#### **Articolo 4 – *Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata***

1. Il Comune qualora l'istanza venga accolta, comunica entro il **30 ottobre 2019** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il mese di novembre 2019;
- b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di novembre 2019 e marzo 2020;
- c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di novembre 2019 e marzo 2020 e settembre 2020;
- d) versamento in cinque rate di pari importo: entro i mesi di novembre 2019 e marzo 2020 e settembre 2020 ed entro il mese di marzo 2021 la quarta rata, entro il 30 settembre 2021 la quinta rata.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento generale sulle entrate a decorrere dal 30 novembre 2019.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

#### **Articolo 5 – *Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione***

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

#### **Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento**

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

#### **Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso**

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune relativamente ai debiti per i quali è stata presentata tempestivamente l'istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 3, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.